

Rassegna Stampa

17/02/2014



Via Giacinto Gigante 3/b 80136 Napoli
ph/fax +39 0815640547

ATTIVITA' ECONOMICHE

Corriere Della Sera	22	LE CITTÀ ITALIANE ULTIME PER SERVIZI MA LI FANNO PAGARE MOLTO DI PIU'	1
Il Sole 24 Ore	40	SPESOMETRO AL VIA CON FATTURE CARTACEE	3
Il Sole 24 Ore	35	SULLE MULTE STRADALI RISPARMI CIRCOSCRITTI	4

GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Sole 24 Ore	39	IL NODO DELLE VARIANTI AL PRG	5
----------------	----	-------------------------------	---

LAVORO PUBBLICO

Il Sole 24 Ore	40	CONTRIBUTI AGLI AUTONOMI SOLO SE L'ATTIVITÀ E' SOSPESA	6
Il Sole 24 Ore	40	INDENNIT' SENZA DOPPIONI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7
La Repubblica Affari E Finanza	10	CONTRATTI PUBBLICI LA CGIL CHIARISCA	8

SVILUPPO LOCALE

Corr. Del Mezzogiorno-economia	V	L'ADDIO AGLI INCENTIVI COSÌ IL SUD IN DIECI ANNI HA PERSO L'AIUTO PUBBLICO	9
--------------------------------	---	--	---

TRIBUTI

Asfel		LA DELEGA FISCALE IN VISTA DELL'APPROVAZIONE	10
Corr. Del Mezzogiorno-economia	Vi	TASSE REGIONALI PAGANO LE IMPRESE	11
Il Sole 24 Ore	33	CHIUSURE CON EQUITALIA AL RUSH FINALE	13
Il Sole 24 Ore	40	TARIFFE TARI, OBBLIGATORI I CRITERI	15
Il Sole 24 Ore	33	LA COMPENSAZIONE CON I CREDITI PA FA UN PASSO AVANTI	16
Il Sole 24 Ore	34	IL DEBITO SI PAGA A RATE ANCH FINO A DIECI ANNI	17
Il Sole 24 Ore	34	LE GARE D'APPALTO NON SONO PRECLUSE	18
Italiaoggi 7	16	ALLE ZFU UNA TORTA DA 460 MLN	19

ENERGIA

Corriereconomia	12	ENERGIA OBIETTIVO:TAGLI PER 6 MILIARDI COSÌ LA BOLLETTA PUÒ SCENDERE DEL 10%	21
Italiaoggi 7	18	EFFICIENZA ENERGETICA, RIQUALIFICARE VALE 115 MILIARDI DI EURO	23

POLITICA

La Repubblica	12	E' LA TASI LA PRIMA GRANA DEL NUOVO PREMIER	24
---------------	----	---	----

ECONOMIA

La Repubblica	18	L'ITALIA OSTAGGIO DELLA BUROCRAZIA UNA BALLA	25
---------------	----	--	----

AMBIENTE

Italiaoggi 7	19	LA CORTE UE: CONSEGNA DEI RIFIUTI SOLO AD AUTORIZZATI	26
Italiaoggi 7	19	REFLUI, BUROCRAZIA PIÙ SNELLA	27

APPALTI E CONTRATTI

Italiaoggi 7	14	APPALTI, CONTROLLI DA RAFFORZARE	29
--------------	----	----------------------------------	----

La ricerca I dati della Commissione Ue rielaborati dalla Confartigianato. In coda Roma, Napoli e Palermo

Le città italiane ultime per servizi Ma li fanno pagare molto di più

Dai trasporti ai rifiuti: rincaro reale del 49,2% a fronte del 14,9 europeo

Che nei posti in fondo alla classifica europea per qualità dei servizi pubblici locali figurino persino la città di Zurigo è certo una sorpresa per gli svizzeri: ma è una ben magra consolazione per noi italiani.

Dicono i risultati di un'inchiesta della Commissione europea rielaborati dall'ufficio studi della Confartigianato che in quella graduatoria siamo gli ultimissimi. Ultimissimi alla pari con la Grecia. Davanti abbiamo trenta Paesi: tutti gli altri partner dell'Unione europea più Turchia, Islanda, Norvegia e Svizzera. E il fatto ancora più avvilente è che delle 83 città prese in esame per stilare questa graduatoria, Roma occupa la casella, pensate un po', numero 81. La capitale d'Italia è dunque la peggiore fra tutte le capitali europee per qualità dei servizi locali: trasporti pubblici, pulizia delle strade, rifiuti urbani...

Le capitali

Roma è la peggiore fra tutte le capitali europee per qualità di trasporti, pulizia delle strade, rifiuti urbani

L'inchiesta condotta da Eurobarometro si basa su dati relativi al 2013, anno delle elezioni comunali a Roma, e dà la misura della missione sovrumana che il nuovo sindaco Ignazio Marino ha di fronte a sé. Un compito tuttavia non molto più facile di quello che tocca ai suoi colleghi Luigi de Magistris e Leoluca Orlando, visto che Napoli e Palermo sono ancora più dietro: rispettivamente ottantaduesima e ottantatreesima. Ultime degli ultimi. Non che le nostre città del Nord brillino particolarmente, considerando che Bologna galleggia a metà classifica (posizione numero 39), mentre Verona e Torino non raggiungono nemmeno la mediocrità (rispettivamente ai posti 45 e 52). Ma la differenza fra le aree del Paese, come sottolineano i numeri contenuti nel documento della Confartigianato, è comun-

que talmente macroscopica da non poter essere trascurata.

Lo spiega con chiarezza il confronto fra il costo sostenuto dalle piccole imprese per smaltimento rifiuti e forniture di elettricità, gas e acqua, e il livello di soddisfazione per la qualità dei servizi pubblici, come misurati da Ref Ricerche per Indis Unioncamere e Istat. A Trento, per esempio, il prezzo è inferiore del 14,8 per cento alla media nazionale mentre l'indice di soddisfazione è superiore del 53,7 per cento. Così a Milano, dove a un costo più basso del 17,5 per cento corrisponde un maggior gradimento del 24,5 per cento rispetto al dato medio italiano. All'opposto troviamo invece Cagliari, dove le tariffe per le piccole imprese sono più alte del 37,8 per cento nonostante un livello di soddisfazione inferiore di ben il 58,4. E Palermo, con prezzi più salati del 17,3 e un gradimento più basso del 55,4 per cento rispetto alla media. E Roma: tariffe più 7,3 e soddisfazione meno 17,6.

Ma è ancora una volta in confronto con l'Europa a mettere in luce quanto queste contraddizioni possano pesare sulle tasche dei cittadini. Negli ultimi dieci anni il costo dei servizi pubblici locali non energetici (le forniture di gas e luce sono fortemente influenzate dai prezzi delle materie prime) è aumentato in Italia del 73,3 per cento, a fronte di un'inflazione del 24,1. Il rincaro reale è stato perciò del 49,2 per cento, quasi tre volte e mezzo la crescita del 14,9 per cento registrata al netto dell'inflazione nei 17 Paesi dell'euro: di cui siamo quindi in larga misura responsabili proprio noi.

Il bello è che nonostante questa progressione impetuosa delle tariffe made in Italy, i risultati di bilancio delle migliaia di aziende pubbliche locali erogatrici di quei servizi non sono certo sfavillanti. Lo studio della Confartigianato

mostra che nel 2011 delle 6.151 imprese controllate da Regioni, Province e Comuni soltanto 2.879 (meno della metà) hanno chiuso il bilancio in utile, mentre 1.249 hanno archiviato l'anno in pareggio e le restanti 2.023 hanno presentato conti in rosso. E che rosso: in media un milione 94.768 euro ciascuna, per un totale di due miliardi 225 milioni. Somma tale da azzerare il miliardo e 413 milioni di utili realizzati dalle aziende pubbliche profittevoli (mediamente 490.815 euro ognuna di esse), facendo così gravare sulla collettività una perdita netta di 802 milioni.

Il peso di queste imprese sull'economia nazionale, inoltre, continua a crescere in modo inarrestabile. Nel 2011 la loro spesa consolidata ha raggiunto 65,5 miliardi di euro. È il 4,2 per cento del Prodotto interno lordo, contro il 2,2 per cento del 1998. Con punte vertiginose. Nel Lazio il peso delle imprese pubbliche locali sull'economia regionale è salito in tredici anni dall'1,7 al 4,3 per cento. In Veneto, dall'1,5 al 4,7. In Emilia-Romagna, dal 3 al 6,8 per cento. Nella Provincia autonoma di Trento, dal 4,7 al 10,3. Nella Valle D'Aosta, dal 2,9 al 14,3. Sono dati che spiegano molte cose. Per esempio, la crescita del numero degli addetti, che ha raggiunto quota 212.921: più 7.545 dipendenti soltanto nel 2010, lo stesso anno in cui il personale delle amministrazioni locali si riduceva di 13 mila unità e le imprese controllate dallo Stato ne perdevano 4.830. Per esempio, il fatto che il prezzo di certi servizi, come sostiene ancora la Confartigianato, appaia sempre più sganciato tanto dalla qualità, quanto dalla produttività. Prendiamo il trasporto urbano: il costo per chilometro va da un minimo di 1,48 euro in Umbria fino a 4,42 in Lombardia, 5,16 in Sicilia, 7,14 in Campania e 7,40 nel Lazio, dove la sola municipalizzata romana (Atac) ha quasi 12 mila di-

pendenti. E sono sempre gli autisti umbri quelli che percorrono più chilometri in un anno: mediamente 54.749. Nel Lazio ogni addetto alla guida ne fa invece 31.543 e in Lombardia 29.629, ma in Campania si scende a 19.170, per toccare il fondo in Sicilia con 17.210. «Nel Mezzogiorno», insiste il rapporto dell'organizzazione degli artigiani, «un autista del servizio di trasporto pubblico urbano ha una percorrenza inferiore del 16,1 per cento alla media nazionale». Ma un guidatore siciliano lavora addirittura un terzo di un suo collega dell'Umbria. Ci si può allora lamentare che neanche un cittadino su quattro, in Sicilia, si dichiari soddisfatto del servizio?

Sergio Rizzo

I dati

IN EUROPA



Dove gli abitanti sono più soddisfatti dei servizi pubblici

(dato medio sulle grandi città di 32 Paesi)

- 1° Lussemburgo
- 2° Slovenia, Austria, Svezia
- 5° Paesi Bassi
- 31° **ITALIA**



Trasporti urbani

- 1° Norvegia
- 2° Germania
- 3° Paesi Bassi, Lettonia
- 5° Francia, Rep. Ceca
- 29° **ITALIA**



Servizi amministrativi

- 1° Lussemburgo
- 2° Danimarca
- 3° Svizzera
- 4° Malta
- 5° Austria, Belgio, Regno Unito
- 26° **ITALIA**

LA CLASSIFICA DELLE CITTÀ



Dove si vive meglio e la posizione delle italiane

(Su un totale di 83 centri urbani analizzati)


- | | | | |
|----|---------------------------|-----|---------|
| 1° | Lussemburgo (Lussemburgo) | 39° | Bologna |
| 2° | Rennes (Francia) | 45° | Verona |
| | Strasburgo (Francia) | 52° | Torino |
| 4° | Monaco (Germania) | 81° | Roma |
| 5° | Groningen (Paesi Bassi) | 82° | Napoli |
| | Vienna (Austria) | 83° | Palermo |

ITALIA



Soddisfazione degli italiani sulla qualità dei trasporti pubblici

(Percentuale delle persone che si dicono «molto» o «abbastanza» contente)



IL CONFRONTO



Le tariffe in Italia e in Europa

L'aumento percentuale in dieci anni (da dicembre 2003 a dicembre 2013)

Area euro (17 Paesi) **ITALIA**



35,5 **89,6**

Fornitura acqua



36,0 **75,9**

Raccolta rifiuti



33,6 **34,8**

Trasporto civile su strada

Fonte: Ufficio studi Confindustria su dati Commissione Europea - Eurobarometro, Eurostat e ministero dell'Economia e delle finanze

CORRIERE DELLA SERA

Adempimenti. I riflessi sugli enti

Spesometro al via con fatture cartacee

Domenico Luddeni

I chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate (risposte del 23 gennaio 2014) sullo **spesometro** hanno riflessi importanti anche per quel che riguarda gli enti locali.

L'Agenzia dispone che quando un ente non commerciale riceve fatture passive che documentano acquisti riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale, l'obbligo di indicazione nello spesometro si ritiene soddisfatto con l'invio degli importi riguardanti i soli acquisti commerciali. Qualora sussistano difficoltà a distinguere gli importi commerciali rispetto a quelli istituzionali, è possibile comunicare l'intero importo della fattura.

Gli enti locali, ai fini Iva, sono considerati enti non commerciali che svolgono attività commerciale, esonerati dallo spesometro per gli anni 2012 e 2013 con provvedimento delle Entrate del 5 novembre 2013, ma soggetti all'obbligo a partire dal 2014 per le operazioni non documentate da fatture elettroniche (articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007). Con decreto interministeriale 55/2013 è stato emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, in cui si prevede che l'obbligo della fatturazione elettronica decorre dal 6 giugno 2014 per ministeri, agen-

zie fiscali e enti nazionali di previdenza, mentre per gli altri enti nazionali l'obbligo decorre dal 5 giugno 2015. Per gli enti locali la decorrenza dell'obbligo sarà oggetto di un decreto ancora da emanare. Ad oggi, quindi, gli enti locali ricevono fatture non elettroniche che dovranno quindi formare oggetto della comunicazione polivalente.

Nella realtà è situazione frequente per un ente locale ricevere fatture uniche per acquisti sia commerciali sia istituzionali, come forniture di combustibile, affitti, servizi di pulizia, prestazioni non comprese nella deroga prevista al paragrafo 4.1 del provvedimento delle Entrate del 2 agosto 2013, relativo a utenze elettriche, gas, eccetera. È prevedibile che nell'incertezza gli uffici decidano di inserire nello spesometro l'intero importo della fattura promiscua, ma allo stesso tempo decidano di non registrarla ai fini Iva per non rischiare di vedersi contestata la detrazione. Questo comporterà problemi evidenti di quadratura tra registri Iva e comunicazione polivalente, che complicheranno ulteriormente il lavoro degli enti; una ragione in più per ripensare all'utilità di questo obbligo nei confronti degli enti pubblici ed eventualmente renderlo vincolante solo quando sarà a regime la fatturazione elettronica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCONTO SUGLI INTERESSI DI MORA

Sulle multe stradali risparmi circoscritti

Maurizio Caprino

■ Sulle multe si risparmia esclusivamente il «minimo indispensabile». Nella rottamazione delle cartelle prevista dall'ultima legge di stabilità, i verbali per violazioni al Codice della strada sono i meno favoriti: il meccanismo della norma è già restrittivo in generale, ma nel caso delle multe l'abbuono è ancora inferiore.

Infatti, la norma concede il beneficio a tutte le multe (non importa quale sia l'organo di polizia che le ha comminate), se comprese in ruoli consegnati all'esattore entro il 31 ottobre 2013. Ma lo limita ai soli interessi e specifica che essi sono quelli di

mora e quelli per ritardata iscrizione a ruolo. Ma questi ultimi sono applicabili ai soli tributi (articolo 20 del Dpr 602/1973), per cui si risparmiano i soli interessi di mora.

Lo ha confermato Equitalia, nel suo comunicato di chiarimenti al pubblico diramato il 23 gennaio scorso. La nota non fa alcun cenno all'altro onere legato al trascorrere del tempo e dovuto sulle multe stradali: quella che nelle cartelle viene indicata come la «maggiorazione ex articolo 27, legge 689/1981». È un aggravio di un decimo per ogni semestre che è trascorso da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile

a quello in cui il ruolo è stato trasmesso all'esattore. Il fatto che questa maggiorazione non sia menzionata nel comunicato di Equitalia indica che non rientra nella sanatoria e quindi va pagata.

Sulla questione, tuttavia, è stato chiesto un chiarimento all'Avvocatura generale dello Stato: una sentenza della Cassazione (la 3701/2007) l'aveva dichiarata illegittima. Era però stato un errore materiale, tanto che questa pronuncia è di fatto introvabile e altre successive (come la 22100/2007) avevano dichiarato legittima la maggiorazione. La scorsa estate, due note dell'Avvocatura avevano l'una richiamato la sentenza 3701/2007 e l'altra la giurisprudenza prevalente. Così, il 28 gennaio scorso, il ministero dell'Interno si è rivolto all'Avvocatura per dirimere la questione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La procedura. Ogni decisione urbanistica viene presa dalla conferenza dei servizi

Il nodo delle varianti al Prg

La prima ristrutturazione dello stadio di San Siro fu realizzata negli anni 30 del secolo scorso utilizzando la finanza che il Comune di Milano mise a disposizione dopo aver comprato l'impianto dalla famiglia Pirelli. I tempi sono cambiati. Il rilancio dell'impiantistica sportiva richiede ora l'intervento dei capitali privati, il cui impiego presuppone il raggiungimento dell'equilibrio finanziario tra i costi di realizzazione e gestione dell'impianto e i relativi proventi.

L'esperienza recente inoltre dimostra che la remunerazione dei capitali impiegati nell'edilizia sportiva non è garantita dal reddito prodotto dalla vendita dei biglietti e dai diritti correlati agli eventi sportivi, vale a dire i quelli che con denominazione inglese vengono definiti *rights* applicati su *advertising* (inserzioni pubblicitarie), *naming* (commercializzazione del nome dell'impianto o suoi settori) e *puring* (esclusiva di somministrazione alimenti e bevande).

Buona parte del reddito che ha permesso l'ammodernamento degli stadi in tutto il mondo deriva infatti dallo sviluppo sinergico di destinazioni d'uso diverse da quella spor-

tiva, quali i servizi, il commercio, gli uffici e la residenza.

Questi principi sono finalmente riconosciuti anche in Italia attraverso le norme della legge di stabilità, secondo cui lo studio di fattibilità dei nuovi stadi può prevedere anche altri tipi di intervento, purché «strettamente funzionali alla fruibilità dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio

DUBBIO SULLE COMPETENZE

Secondo l'attuale assetto costituzionale tocca alle Regioni stabilire come si modificano le previsioni urbanistiche

economico-finanziario dell'iniziativa».

Per quanto la norma precisi che tra le nuove funzioni sia esclusa la residenza e richieda, in continuità con le migliori pratiche internazionali, che gli usi correlati «concorrano alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici», è evidente che la nuova legge apre la via alla realizzazione di una impiantistica mo-

derna, multifunzionale, produttrice di reddito e di servizi per la comunità.

La possibilità di affiancare allo stadio altre destinazioni urbane pone ovviamente il problema di garantire la conformità del progetto con le previsioni del **piano regolatore comunale**, che non sempre consentono di affiancare agli stadi i servizi privati, il terziario e le funzioni retail. È questo un tema che accompagna tutte le politiche di governo del territorio e che notoriamente è complicato dal contrasto esistente in materia tra competenze regionali e statali.

Secondo il vigente assetto costituzionale, è esclusiva prerogativa delle Regioni dettare le regole procedurali attraverso cui mutare le previsioni urbanistiche comunali. La Corte Costituzionale ha così annullato le leggi statali che prevedevano meccanismi accelerati di variante urbanistica per favorire la riqualificazione urbana (decisione n. 393/1992), la dismissione degli immobili pubblici (decisione n. 340/2009), il social housing (decisione n. 121/2010).

La legge stadi sul punto prevede un meccanismo estrema-

mente veloce per cambiare le previsioni dei piani regolatori che, per esempio, non consentono la realizzazione di un centro commerciale ai margini dello stadio, stabilendo che «il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato» ivi compresa, quindi, la variante urbanistica.

Ora, è vero che in tal caso il provvedimento si forma attraverso una conferenza di servizi decisoria indetta proprio dalla Regione, ma è altrettanto vero che la procedura di variante è dettata direttamente dalla norma statale e prevede meccanismi sostitutori in capo alla presidenza del Consiglio dei ministri.

I dubbi di incostituzionalità che pendono sulla norma possono superarsi attraverso leggi regionali che recepiscano le previsioni della disciplina nazionale anche in ambito urbanistico, oppure seguendo le ordinarie procedure di variante previste in sede locale, anche utilizzando la disposizione del comma 304, per cui comunque «resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Personale. Le indicazioni di Corte conti sugli amministratori

Contributi agli autonomi solo se l'attività è sospesa

Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Ancora caos negli uffici personale di Comuni e Province. A scatenarlo, questa volta, è il tema dei **contributi** a carico dell'ente **per gli amministratori** che siano lavoratori autonomi. Per la Corte dei Conti Basilicata (deliberazione 3/2014/Par) gli amministratori locali che siano lavoratori autonomi hanno diritto al versamento dei contributi a carico dell'ente presso il quale svolgono il loro mandato solo se sospendono la propria attività.

Ma andiamo con ordine. L'articolo 86 del Tuel prevede l'obbligo, per gli enti locali, di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali per i sindaci, i presidenti di provincia, i presidenti di comunità montane, di unioni di Comuni e di consorzi fra enti locali, gli assessori provinciali e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore a 10mila abitanti, i presidenti dei consigli dei Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti, i presidenti dei consigli provinciali.

Il dettato normativo si diversifica qualora l'amministratore sia un lavoratore dipendente oppure un lavoratore autonomo.

IL BIVIO

La sezione Basilicata chiede di equiparare i lavoratori dipendenti e indipendenti ma Inps e Casse hanno una linea opposta

mo. Se si tratta di un dipendente, è chiaro che, per poter usufruire del versamento dei contributi a carico dell'ente, deve richiedere l'aspettativa non retribuita (articolo 86, comma 1 del Tuel): questo requisito, ovviamente, non viene richiesto per sindaci, presidenti e assessori che siano lavoratori autonomi (liberi professionisti, artigiani, commercianti, eccetera). Il comma 2 della norma in questione prevede solo che le ammini-

strazioni provvedano al pagamento di una cifra forfetaria annuale, mediante quote mensili, le cui modalità di versamento sono contenute nel Dm 25 maggio 2001. Ad oggi, sia l'istituto di previdenza sia le varie casse professionali non hanno mai posto ostacoli alla corresponsione dei contributi da parte degli enti locali per conto del proprio amministratore.

La Corte dei Conti, ora, evidenzia che, come il lavoratore dipendente deve dedicare all'incarico «l'esclusività del suo tempo e delle sue energie lavorative» per avere diritto al versamento dei contributi, così anche per il libero professionista e gli altri lavoratori autonomi deve «subordinarsi la concessione del beneficio alla espressa e concreta rinuncia all'espletamento dell'attività lavorativa svolta». In altre parole, il lavoratore autonomo deve prima produrre all'ente una dichiarazione in cui manifesta la volontà di sospendere la propria attività, poi concretizzare questa manifestazione. La sospensione reale dell'attività può essere certificata attraverso le comunicazioni obbligatorie che i lavoratori autonomi sono tenuti a presentare.

In caso di mancata interruzione, dice la Corte, si riconosce ai lavoratori non dipendenti un beneficio ingiustificato, creando disparità di trattamenti rispetto agli amministratori dipendenti.

Come spesso accade, gli enti sono lasciati tra l'incudine e il martello. Se versano i contributi, possono essere chiamati dalla magistratura contabile a rispondere di danno erariale in quanto hanno speso denaro pubblico indebitamente. Se non provvedono al versamento, subiranno le obiezioni di Inps e casse professionali, contestando l'evasione contributiva e la mancata presentazione delle relative denunce mensili, con l'applicazione delle pesanti sanzioni previste in materia.

Parere Aran. In mancanza di una disciplina contrattuale

Indennità senza doppioni alle posizioni organizzative

Arturo Bianco

Le amministrazioni locali possono disciplinare con una norma regolamentare il trattamento economico accessorio da corrispondere al **responsabile di posizione organizzativa** assente. La disciplina deve essere ispirata al principio per cui l'ente non deve corrispondere più di una indennità di posizione. Possono essere così riassunte le principali indicazioni che sono state dettate dall'Aran con il parere n. 654/2014. In tal modo viene indicata la soluzione a una materia su cui manca una specifica disciplina contrattuale.

L'assegnazione alla regolamentazione della competenza a dettare la «disciplina di dettaglio delle posizioni organizzative» deriva dalla stretta attinenza di questa materia con la definizione del modello di organizzazione, e si deve ritenere ulteriormente rafforzata dalla limitazione contenuta nel Dlgs 150/2009 degli spazi riservati alla contrattazione collettiva. L'assenza di questa disciplina determina una conseguenza certa: «In mancanza di una diversa regolamentazione, il dipendente incaricato di una posizione organizzativa ne conserva la titolarità anche nei casi di assenza (pure di lunga durata) e, in relazione all'incarico e alla sua durata, il corrispondente diritto a percepire la retribuzione di

posizione e di risultato». Ma il parere dell'Aran non si ferma qui: pone dei dubbi sulla «stessa possibilità di conferire legittimamente l'incarico di una posizione organizzativa ad altro soggetto in caso di assenza o impedimento di quello che ne è l'effettivo titolare: una medesima posizione organizzativa, secondo i principi di correttezza e buona fede, non potrebbe essere formalmente e contemporaneamente oggetto di due incarichi conferiti a soggetti diversi».

Per l'indennità di risultato viene ricordato che questa dipende dalla valutazione annuale del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati: «È ragionevole presumere che i periodi di assenza incidano negativamente, determinando la conseguente riduzione del compenso da corrispondere (fino ad annullarlo, quando i risultati conseguiti .. non siano apprezzabili)».

Il parere pone dei limiti all'autonomia delle amministrazioni nella determinazione con regolamento del trattamento economico da corrispondere al dipendente che sostituisce il titolare di posizione organizzativa assente nel caso in cui egli non sia già titolare di un tale incarico. Si deve pervenire a questa conclusione sulla base della scelta legislativa che riserva alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina di tutte le scelte sul trattamento economico. In questo quadro gli enti possono comunque erogare la indennità di posizione al sostituto nel caso in cui ne abbiano sospesa la erogazione al responsabile assente. E possono remunerare, in analogia a quanto previsto per i dirigenti, il conferimento a interim dell'incarico a un altro responsabile attraverso la maggiorazione della indennità di risultato, che in ogni caso deve restare entro il tetto massimo complessivo ed invalicabile del 25% della retribuzione di posizione.

Contratti pubblici la Cgil chiarisca

Leonello Tronti

Per i dipendenti pubblici il 2013 è stato un anno speciale: dopo un lungo periodo di progressivo ampliamento del divario salariale pubblico-privato, la crescita retributiva è stata ricondotta a quella dei privati. La contrattazione nel pubblico impiego potrebbe dunque tornare a guardare avanti; e difatti, dopo il blocco della tornata 2010-2012, la legge di stabilità ha disposto che i dipendenti pubblici possano rinnovare i contratti per il triennio 2013-2015 anche se, ancora, solo per la parte giuridica, senza toccare gli stipendi.

Com'è avvenuto il riallineamento? Le misure di contenimento varate sin dal 2007 hanno frenato le retribuzioni pubbliche mentre quelle dei dipendenti privati crescevano. Dapprima si sono limitati gli aumenti salariali, quindi si è avviata la riforma della contrattazione, anzitutto attraverso il patto tripartito del 22 gennaio 2009 non sottoscritto dalla Cgil. Si è infine varata una riforma del pubblico impiego (decreto legge 150 del 2009) che ha consolidato il ruolo, l'autonomia e l'accountability dei dirigenti pubblici in quanto "datori di lavoro". Si è rafforzato il ruolo della valutazione, della trasparenza e della rendicontazione della performance, nonché della customer satisfaction, non solo come strumenti di apprendimento organizzativo e miglioramento continuo di servizi, procedure e organizzazione, ma anche come riferimenti per la contrattazione collettiva. La retribuzione decentrata è stata legata per norma ai risultati in termini di performance a vari livelli: dell'amministrazione, dei dirigenti e delle strutture, del singolo dipendente.

Purtroppo la crisi finanziaria ha limitato in modo drastico le risorse per l'attuazione. Il decreto 78 del 2010 ha disposto la sospensione senza recupero della tornata contrattuale 2010-2012, la rideterminazione dell'indennità di vacanza

contrattuale, la non applicazione degli adeguamenti retributivi per il personale non contrattualizzato e il blocco della remunerazione individuale dei dipendenti pubblici all'importo in godimento al 2010. Così, in termini monetari, il costo del lavoro pubblico medio ha segnato, nel 2013, una riduzione nominale superiore allo 0,7% rispetto al 2010 (circa l'8% in termini reali). La contrazione non è dovuta a riduzioni del salario nominale di nessuno, ma agli effetti di composizione legati al blocco del turnover. Peraltro, i risparmi per l'erario non derivano solo dal wage freeze, ma anche dal blocco del turnover e dal ridimensionamento delle piante organiche.

Tra il 2006 e il 2012 il pubblico impiego ha perso circa 280 mila dipendenti, e nel 2013 almeno altri 50 mila, raggiungendo il valore di 5,4 dipendenti pubblici ogni 100 abitanti: il più basso dal 1980. In considerazione del forte effetto aggiuntivo del taglio del personale, i risparmi ottenuti rispetto al 2010 possono cifrarsi a prezzi correnti in più di 9,6 miliardi di euro. Si tratta di una cifra la cui consistenza (quasi 15 miliardi in termini reali) può apparire a molti sufficiente a riaprire l'attività negoziale (si vedano il caso esemplare degli scatti 2012 degli insegnanti e le 'fughe in avanti' di alcuni, ristretti comparti privilegiati).

Tuttavia, in considerazione del gravissimo momento che attraversa l'economia, la ripresa della contrattazione pubblica riveste un rilevante valore al tempo stesso concreto e simbolico: concreto per l'impatto sia finanziario sia sulla domanda aggregata, simbolico per la necessità di dare al Paese un forte segnale di rinnovamento. Per questo è indispensabile anzitutto che la Cgil chiarisca la sua posizione nei confronti del nuovo modello contrattuale. Non è possibile riprendere la contrattazione se non dando applicazione alla riforma del pubblico impiego e dunque vincolando i contratti all'ottenimento di risultati concreti in termini di

spending review, rafforzamento della capacità istituzionale e miglioramento dei servizi pubblici, semplificazione procedurale, lotta alla corruzione. Tutto il sindacato può e deve fare responsabilmente la sua parte, nell'interesse del Paese.

Il caso Al Nord non c'è stato il crollo e si è sostenuto l'export

L'addio agli incentivi Così il Sud in dieci anni ha perso l'aiuto pubblico

Calo delle risorse superiore al 70% tra 2002 e 2012
In Campania si è passati da 1,1 a 0,3 miliardi all'anno

DI EMANUELE IMPERIALI

Dopo che il Senato ha approvato la delega fiscale, nella quale è contenuta la revisione delle oltre 700 voci di agevolazioni finora esistenti nel nostro Paese, e in attesa del voto definitivo della Camera, sono in molti a chiedersi che fine faranno gli incentivi alle imprese che, peraltro, negli ultimi dieci anni sono crollati soprattutto al Sud. In particolare in quelle Regioni della Convergenza, dove sarebbero stati maggiormente necessari, pur in presenza degli interventi a valere sui fondi comunitari. I dati di fine 2012 del centro studi Met diretto da Raffaele Brancati sono impietosi al riguardo: in un decennio la Campania ha visto le agevolazioni calare da quasi un miliardo e 100 milioni ad appena 283 milioni per ciascun anno, la Puglia da 878 milioni a 206, la Calabria da 591 a 87, la Sicilia da 822 a 135. Complessivamente le erogazioni di incentivi al Sud sono passate da oltre 6 miliardi nel 2002 a circa 2 nel 2011 e nel 2012 è stato di oltre il 70%.

Una diminuzione che, almeno di questa entità, non c'è stata né nelle Regioni del Nord-Ovest, né in quelle a statuto speciale del Nord-Est, e neppure nella ricca Emilia Romagna. Valori più oscillanti, ma pur sempre relativamente stabili, si sono registrati in Veneto, Toscana e Lazio. Eppure nessuna delle grandi nazioni industrializzate europee ha fatto una scelta così drastica come la nostra: se si analizzano le spese per aiuti alle imprese in

rapporto al Pil, quelle italiane si collocano su valori molto inferiori alla metà rispetto alla Germania e alla Francia, quasi la metà nei confronti della Spagna e inferiori persino ai valori della Gran Bretagna, da sempre fautrice del liberismo.

Nelle regioni meridionali c'è stata una evidente dicotomia tra la forte incidenza degli interventi per la ricerca, in gran parte sostenuti anche dai programmi comunitari, e la totale assenza di quelli a sostegno dell'internazionalizzazione. Nelle regioni del Centro-Nord, viceversa, alla forte prevalenza del Fondo Innovazione Tecnologica si è accompagnato anche il rilievo assunto dai crediti alle esportazioni.

Perché questa forte discrasia tra Mezzogiorno e Centro-Nord in termini di incentivi al sistema imprenditoriale? Perché negli ultimi anni è andato via via crescendo il peso degli interventi regionali sul totale delle agevolazioni. Le Regioni, infatti, che all'inizio del decennio gestivano tra il 10% e il 15% delle politiche industriali, nel 2012 hanno superato il 35% del totale. Di qui il motivo principale di quest'ulteriore forma di dualismo economico: le amministrazioni più efficienti sono riuscite a sostenere meglio il livello di risorse erogate, e guarda caso sono tutte nel Centro Nord, al Sud l'inefficienza e l'incapacità delle burocrazie regionali ha contribuito notevolmente all'attuale stato di cose.

Nel rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica pubblicato dalla Corte dei Conti si smentisce la tesi sulla grande disponibilità di risorse che deriverebbe dall'abolizione degli incentivi alle imprese e si quantifi-

cano le agevolazioni concretamente eliminabili in un miliardo e 378 milioni per il 2012, 589 milioni per il 2013 e 572 milioni per il 2014.

La «pacchia» sta finendo

Calo delle agevolazioni al Sud nelle 4 Regioni Convergenza nell'ultimo decennio

	Da	A
Campania	1.100.000.000 annui	283.000.000 annui
Puglia	878.000.000 annui	206.000.000 annui
Calabria	591.000.000 annui	87.000.000 annui
Sicilia	822.000.000 annui	135.000.000 annui

Complessivamente gli incentivi al Sud sono calati da 6 a 2 miliardi

Fonte: Monitoraggio Economia e Territorio 2012

Agevolazioni industriali eliminabili nel triennio dopo il varo della delega fiscale:

1.378.000.000	il primo anno
589.000.000	il secondo anno
572.000.000	il terzo anno

Fonte: Rapporto Corte dei Conti 2013

Negli ultimi anni è man mano cresciuto il peso degli interventi regionali

La delega fiscale in vista dell'approvazione



Incardinata ieri, presso la commissione Finanze della Camera, la Delega fiscale approvata dal Senato due settimane fa. Il testo torna a Montecitorio per il via libera definitivo, dopo quattro mesi dalla prima approvazione. Questa volta, alla Camera, quello della Delega sarà un passaggio rapidissimo: oggi alle 16 è stato fissato il termine per gli emendamenti, e la commissione prevede di concludere l'esame già martedì.

Dopo di che il presidente e relatore Daniele Capezzone (FI) chiederà alla presidenza della Camera di poter inserire la Delega nel calendario d'Aula nella prima finestra utile. Tra le altre cose il testo della Delega fiscale dispone la riforma del catasto, dell'8 per mille, il riordino delle detrazioni fiscali e della normativa sui giochi. Peraltro la delega fiscale, così come il dl Destinazione Italia è uno dei dossier aperti economici aperti sul tavolo del Governo, rimasti congelati a causa della tensione politica degli ultimi giorni.

Lo studio Svimez La crescita dell'imposta sulle Attività produttive per far fronte al deficit sanitario

Tasse regionali Pagano le imprese

Due terzi delle entrate tributarie al Sud arrivano dall'Irap: in Puglia si sfiora il 70%

◉ Quanto pesa il «federalismo» fiscale

Struttura del sistema tributario delle Regioni a statuto ordinario
Medie valori 2008-2010 (accertamenti; tributi propri = 100)

	IRAP	Addiz. IRPEF	Altri tributi propri	Tot. tributi propri
Piemonte	65,0	20,5	14,4	100,0
Lombardia	73,3	15,0	11,7	100,0
Liguria	68,4	17,8	13,8	100,0
Veneto	70,7	13,4	15,8	100,0
Emilia Romagna	68,1	18,1	13,8	100,0
Toscana	65,6	13,2	21,2	100,0
Umbria	64,5	16,4	19,1	100,0
Marche	69,0	12,9	18,1	100,0
Lazio	75,0	14,8	10,2	100,0
Abruzzo	65,1	17,7	17,2	100,0
Molise	63,8	16,9	19,3	100,0
Campania	66,7	18,8	14,5	100,0
Puglia	69,0	13,0	17,9	100,0
Basilicata	68,6	13,2	18,1	100,0
Calabria	61,9	20,8	17,3	100,0
Mezzogiorno	65,9	16,8	17,4	100,0
Centro-Nord	68,9	15,8	15,3	100,0
Italia	67,7	16,2	16,2	100,0

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati COPAFF (I bilanci delle Regioni in sintesi, 2010)

DI CONCETTA SCHIARITI

Il maggior gettito dei tributi versati nelle casse delle Regioni del Mezzogiorno giunge dal mondo delle imprese, con aliquote d'imposta che spesso «stroncano» la crescita e vanno a coprire, nella maggior parte dei casi, solo il deficit sanitario lasciando scoperti gli altri servizi essenziali. L'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è, infatti, la voce più rilevante quantificata all'interno del sistema tributario regionale. Tra il 2008 e il 2010, nelle Regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, ha coperto il 65,9% dei tributi totali. È questa la fotografia scattata da Svimez e offerta nel «Rapporto sulle entrate tributarie della Regione Calabria» messe a confronto con le altre Regioni a statuto ordinario, nel periodo 2002-2011. Nello specifico, in Calabria ha coperto il 61,9%, mentre il 20,8 è giunto dal versamento dell'Irpef e il restante 17,3 dal pagamento di altri tributi. In Campania l'Irap ha rappresentato il 66,7%, il 18,8% è toccato all'Irpef, lasciando il 14,5% ad altri tributi. A pagare di più sono gli imprenditori pugliesi, con un'entrata Irap, per le casse regionali, pari al 69%

del totale, l'Irpef si è fermata al 13% mentre il restante 17,9% è stato versato per altre voci tributarie. In Basilicata, l'Irap ha coperto il 68,6% del totale, l'Irpef il 13,2% e il 18,1% gli altri tributi. Negli anni descritti, per far fronte al deficit sanitario, si è puntato ad alzare l'aliquota Irap, con aumenti improvvisi definiti «incivili» dallo stesso rapporto.

Dal 2001, del resto, le Regioni hanno avuto la facoltà di variare l'aliquota differenziandola per settori e categoria di imprese. Chi ha avuto la meglio è stato il settore agricolo, con pagamenti più contenuti. Nel 2010, a fronte di un'aliquota Irap nazionale del 3,9%, in Calabria e Campania è stata calcolata al 4,97%. La Sicilia e la Puglia si sono differenziate di poco, avendola portata al 4,82%. La Basilicata è stata l'unica Regione del Mezzogiorno che si è allineata alla media del 3,9%. Dal confronto con le Regioni del Nord risulta, invece, che in nessun caso è stato superato il parametro del 3,9%. «Le maggiori aliquote Irap — ha rilevato lo Svimez — determinano una pesante penalizzazione per le attività produttive, perché rendono meno competitive le imprese operanti nel territorio. Colpendo il va-

lore del prodotto delle imprese — si legge ancora nello studio — l'Irap si configura come un'ulteriore imposta sul consumo, come l'Iva, che fa aumentare il prezzo delle merci acquistate dai consumatori. In questo modo «le regole dell'Irap costituiscono il caso esemplare su come si ammazza il sistema produttivo di una regione non sviluppata, gravando su investimenti ed esportazioni». Dal confronto con i servizi resi, inoltre, emerge una mancata corrispondenza: per legge, infatti, i tributi regionali, e quindi l'Irap, l'Irpef e la compartecipazione Iva, dovrebbero finanziare, quantomeno, i principali Lep (Livelli essenziali delle prestazioni) della sanità, istruzione e trasporti. Ma spesso ci si ferma, senza garantirne la qualità, solo alla sanità. In Calabria la spesa regionale sanitaria pro capite ammonta a 1.532 euro, in Puglia cresce a 1.576 euro, in Basilicata arriva a 1.677 euro e in Campania a 1.767. Dai dati conclusivi del rapporto relativi alla distribuzione delle risorse emerge che la maggior parte delle regioni del Mezzogiorno non riesce ad assicurare in modo integrale la copertura dei servizi essenziali. E le variazioni delle aliquote Irap, imposte per far fronte soprattutto

to ai disavanzi sanitari, costituiscono un ulteriore handicap per l'economia di un territorio, che si amplifica proprio nelle regioni sottosviluppate.

Chiusure con Equitalia al rush finale

Versamento in un'unica soluzione entro il 28 febbraio - Lo sconto è limitato ai soli interessi

**Rosanna Acierno
Giovanni Parente**

Sanatoria delle cartelle di Equitalia al rush finale. Venerdì 28 febbraio si chiude, infatti, la chance prevista dall'ultima legge di stabilità per chiudere i conti in presenza di tasse non pagate ma anche di multe stradali affidate all'agente della riscossione entro lo scorso 31 ottobre. Un'opportunità che consente ai contribuenti interessati di ottenere lo sconto sugli interessi ma che, allo stesso tempo, li chiama a versare tutto il dovuto in un'unica soluzione.

Doppia valutazione

Proprio su questo doppio versante si gioca la convenienza dell'operazione. Da un lato si tratta di capire quanto pesa lo sgravio degli interessi sul debito complessivo. La sanatoria consente, infatti, di scomputare nel caso di imposte sia gli interessi di mora (applicati sulle somme contestate dalla data della notifica della cartella e fino a quella del pagamento), sia quelli da ritardati iscrizione a ruolo (calcolati sulle imposte dovute in base a liquidazioni delle dichiarazioni o ad accertamenti dal giorno successivo a quello in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento e fino alla data della consegna del ruolo all'agente della riscossione). Il "peso specifico" è estremamente soggettivo perché è collegato sia all'importo originariamente preteso (a cui si sono aggiunte anche sanzioni e poi l'aggio della riscossione) sia al tempo trascorso rispetto alla scadenza originaria di pagamento. Dall'altro lato, è necessario avere la liquidità sufficiente per pagare tutto in quanto non sono ammesse dilazioni.

Certo, sull'*appeal* possono incidere anche altri fattori. È il caso dell'esclusione - precisata dal comunicato di Equitalia del 23 gennaio scorso - dei contributi Inps e dei premi Inail dalla sanatoria. In molti casi gli avvisi di accertamento che raggiungono titolari di reddito d'impresa o di lavoro tendono a contestare oltre alle imposte (Irppef e addizionali o Ires, Iva e Irapp) anche i contributi. Qualora la rettifica sia già stata iscritta a ruolo (avvisi esecutivi o "vecchi" atti diventati cartelle), occor-

rerà isolare la voce relativa ai contributi per aderire alla sanatoria. Sulla componente esclusa dalla definizione agevolata o si paga tutto compresi gli interessi o si potrà avviare una procedura per

una rateizzazione del debito. A parziale bilanciamento di questa esclusione, va ricordata la possibilità di rottamare anche le cartelle per entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al Codice della strada elevate da Comuni e prefetture: il vantaggio sarà rappresentato dallo sconto sugli interessi di mora.

I passaggi-chiave

Per aderire alla sanatoria non occorre presentare un'istanza, ma basta pagare le somme dovute direttamente presso gli sportelli dell'agente della riscossione o presso gli uffici postali con la compilazione del bollettino postale denominato «modello F35». Attenzione, però, a tre aspetti; non sarà considerato valido un versamento solo parziale degli importi; va utilizzato un singolo F35 per ciascun atto che si vuole rottamare (cartella o atto esecutivo); occorrerà scrivere la dicitura «Definizione Ruoli- L.S. 2014» sulla parte frontale del bollettino nello spazio in cui è riportata la frase «eseguito da».

Solo così, infatti, il concessionario potrà individuare i pagamenti effettuati per la definizione dei ruoli e predisporre, entro il prossimo 30 giugno, l'elenco dei debitori che hanno versato nei termini con i relativi codici tributo. Un elenco in base al quale gli enti creditori (come, tra gli altri, l'agenzia delle Entrate) elimineranno dalle proprie scritture patrimoniali gli importi corrispondenti alle somme che attendevano di riscuotere, di cui Equitalia è automaticamente "sollevata" proprio a seguito del pagamento. Sempre entro il 30 giugno, l'agente della riscossione comunicherà tramite posta ordinaria ai contribuenti che avranno aderito alla rottamazione l'avvenuto inserimento nell'elenco e l'estinzione del debito. Fino al 15 marzo resta, comunque, sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata.

Anche i contribuenti che han-

no già un piano di rateazione con Equitalia possono definire in tutto o in parte le somme ancora dovute. Per garantire la corretta estinzione o rimodulazione delle rate, il pagamento potrà avvenire solo presso gli sportelli del concessionario e nel calcolo non sarà considerato il carico residuo degli interessi di dilazione (oltre agli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo).

L'iter per la sanatoria



01 Gli atti rottamabili

Si possono definire in modo agevolato solo i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013 ed emessi da uffici

statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni. Sono compresi anche gli avvisi esecutivi affidati entro la stessa data



02 Le multe stradali

Anche le entrate non erariali come il bollo auto e multe per violazione al Codice della strada elevate da Comuni e Prefetture rientrano nella sanatoria.

Il beneficio è limitato solo al risparmio degli interessi di mora ma non alle altre maggiorazioni conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative



03 Esclusi i contributi

Niente definizione agevolata per i ruoli emessi da istituti previdenziali e assistenziali, come Inps e Inail, relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi

dovuti e non pagati. In questi casi, il contribuente può comunque chiedere la dilazione dell'importo dovuto, comprensivo di interessi di mora e di iscrizione a ruolo



04 Gli importi da pagare

I contribuenti dovranno individuare gli importi (anche residui) ancora dovuti - tra cui figurano, per esempio, imposte, sanzioni e aggio della

riscossione - in base alla cartella di pagamento e/o all'avviso esecutivo da rottamare e sottrarre gli interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo



05 Le modalità di versamento

Si può versare in tutti gli sportelli di Equitalia o negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo «Eseguito da» la dicitura «Definizione Ruoli - L.S.

2014». Equitalia suggerisce di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi da pagare in forma agevolata



06 L'attesa per l'esito

Dopo il pagamento entro il 28 febbraio, i contribuenti che hanno aderito alla mini-sanatoria dovranno attendere l'invio, da parte

dell'agente della riscossione, di una comunicazione (tramite posta ordinaria) di avvenuta estinzione del proprio debito entro il prossimo 30 giugno

Tributi. Negli enti che non hanno deciso i parametri potranno verificarsi forti cambiamenti nella distribuzione del prelievo

Tariffe Tari, obbligatori i criteri

Possibile l'utilizzo dei coefficienti Tarsu per i Comuni che li hanno già fissati

Pasquale Mirto

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la tassa sui rifiuti (**Tari**), uno dei tre tributi di cui si compone la Iuc. La Tari ricalca quasi integralmente la disciplina della soppressa Tares, e fa proprie alcune flessibilità introdotte dal Dl 102/2013, soprattutto per quanto attiene alle modalità di determinazione delle tariffe. Le poche modifiche apportate però generano non pochi problemi applicativi.

Superficie imponibile

Il primo dilemma da risolvere è la modalità di computo della superficie imponibile. Nella Tares, per gli immobili a destinazione ordinaria (gruppi catastali A, B e C), occorre far riferimento alla superficie calpestabile almeno fino all'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali e la numerazione interna ed esterna di ciascun Comune, attuato il quale occorre procedere all'assoggettamento in base all'80 per cento della superficie catastale, i cui criteri di computo sono esplicitati nell'allegato C al Dpr 138/1998.

Nella Tari, invece, il comma 647 dà atto che le procedure di interscambio, tra i Comuni e l'agenzia delle Entrate, dei dati dei fabbricati iscritti in catasto corredati di planimetria, sono quelle previste dal provvedimento del direttore delle Entrate del 29 marzo 2013. Se poi si considera che la fruibilità di questi dati da parte dei Comuni è stata attestata dal comunicato dell'Agenzia del 12 aprile 2013, se ne ricava che nel caso in cui si conosca già la misura dell'80 per cento della superficie catastale vi sia già l'obbligo di utilizzo di questo criterio in sostituzione della superficie calpestabile.

Tuttavia, va anche rilevato che il comma 646 prevede ancora la "possibilità" di utilizzare la superficie catastale in sede di accertamento. Questa previsione è all'evidenza incompatibile con l'obbligo previsto dal comma 647. Peraltro, in tema

di accertamento, mentre la disciplina Tares limitava l'utilizzo della superficie catastale ai soli fabbricati a destinazione ordinaria, in Tari non esiste simile limitazione, per cui all'apparenza si potrebbe usare questo criterio anche per gli immobili a destinazione speciale, come i capannoni. In realtà si tratta di norma mal formulata, perché per i fabbricati a destinazione speciale non è previsto il calcolo della superficie catastale.

Tariffe

Il Comune può determinare le tariffe mediante l'utilizzo del "metodo normalizzato" (Dpr 158/1999) oppure con i criteri ex Tarsu, facendo riferimento a coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, esattamente com'era previsto per la vecchia tassa rifiuti (articolo 65 del Dlgs 507/1993). Quest'ultimo criterio dovrebbe agevolare i Comuni ex Tarsu, che potrebbero così calcolare le tariffe senza distinguere tra quota variabile e quota fissa e senza nemmeno computare per le utenze domestiche il numero dei componenti. Naturalmente, l'applicazione di questo criterio presuppone che il Comune avesse in passato individuato, con apposito studio, i coefficienti quantitativi e qualitativi: più problemi si verificheranno nei tanti Comuni che non abbiano già fissato i coefficienti, perché la loro individuazione e applicazione potrà cambiare profondamente la distribuzione del carico fiscale.

Riduzioni

Con la Tari il Comune ha ampia possibilità di disporre riduzioni ed esenzioni, anche per casi ulteriori rispetto a quelli tipizzati nella norma. In questo caso però, non si può eccedere il limite del 7% del costo complessivo, con possibilità per il Comune o di scaricare l'onere su tutti gli altri contribuenti o di farsene carico con il proprio bilancio.

Dichiarazione

Mentre in Tares il termine di presentazione era fissato dal Comu-

ne, in Tari è fissato dalla legge al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o detenzione. Questo comporterà una mole di recuperi (nuove utenze) e di rimborsi (cessazioni nell'anno) del tutto insensato. Si ritiene comunque che il Comune nell'esercizio della propria potestà regolamentare possa ridurre il termine entro il quale presentare la dichiarazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità in arrivo. L'emendamento al Dl 145/2013

La compensazione con i crediti Pa fa un passo avanti

Alessandro Sacrestano

Le imprese e i professionisti titolari di crediti verso la Pa potranno compensare tali poste direttamente nel 2014 con i debiti iscritti a ruolo dal concessionario delle riscossione, senza alcun vincolo temporale di notifica del ruolo stesso. È quanto si evince dall'emendamento approvato nell'esame alla Camera del decreto Destinazione Italia (Dl 145/2013) che dovrà ottenere ora il via libera anche da parte del Senato sempre che le fibrillazioni politiche degli ultimi giorni non stoppino la corsa del provvedimento (il termine di conversione scade venerdì 21 febbraio).

Le condizioni

In base alla formulazione attuale la compensazione dei crediti coi ruoli esattoriali è già consentita in forza delle disposizioni vigenti. Tuttavia, tale prerogativa è limitata alle sole cartelle notificate da Equitalia entro lo scorso 31 dicembre 2012. Con il provvedimento in discussione, invece, tale limite temporale dovrebbe decadere. Come potranno beneficiare delle nuove disposizioni imprese e professionisti?

Innanzitutto, le modalità di compensazione saranno rese note con un decreto interministeriale dell'Economia e dello Sviluppo economico entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di conversione del decreto. Però, come spiega l'emendamento, dovrà verificarsi il preventivo rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Ciò che è certo, comunque, è che la norma in discussione limita il beneficio ai soli creditori per i quali «la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato». A una prima lettura, chi deve all'erario più di quanto vantato a credito sembrerebbe escluso dalla nuova procedura.

Quest'ultimo, probabilmente, sarà il primo aspetto su cui si concentrerà il provvedimento

esplicativo della disposizione, allo scopo di fornire ulteriori ragguagli sui suoi limiti applicativi.

Le somme per le quali è aperta la porta della compensazione sono le posizioni creditorie nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. I crediti sono esclusivamente quelli derivanti da somministrazioni, prestazioni professionali, forniture e appalti alla Pa.

L'avvio della procedura

L'accesso alla compensazione vale per i soli titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. La procedura, quindi, per i creditori, passa inevitabilmente per la preventiva richiesta della certificazione del credito.

Imprese e professionisti potranno richiedere l'attestazione del credito vantato accreditandosi sulla piattaforma elettronica predisposta dal ministero dell'Economia, collegandosi all'indirizzo: www.certificazionecrediti.mef.gov.it.

Dovrebbe, in ogni caso, essere possibile utilizzare anche le certificazioni rilasciate dalle amministrazioni ancora non "agganciate" alla piattaforma elettronica. In tal caso, però, i possessori del documento cartaceo dovranno convertirlo in formato telematico, attraverso la funzione disponibile sullo stesso sito.

Il credito certificato non deve essere già stato pagato dalla Pa, né impiegato per le altre finalità consentite dalla legge. La certificazione, infine, deve riportare la data di pagamento del credito certificato.

Il debito si paga a rate anche fino a dieci anni

Necessario provare solvibilità e stato di difficoltà

PAGINA A CURA DI
Luigi Lovecchio

I contribuenti con debiti verso l'agente della riscossione che non riescono a rientrare nella sanatoria entro il 28 febbraio possono comunque sfruttare la maxi-dilazione fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni). Il Dm Economia del 6 novembre scorso ha reso operativa la modifica apportata dal decreto del fare (Dl 69/2013) all'articolo 19 del Dpr 602/1973.

Le condizioni

Possono accedere alla maxi-dilazione tanto le persone fisiche che i soggetti diversi da queste (società, enti, eccetera). Le condizioni sono due:

- ❶ l'impossibilità di far fronte alla rata determinata secondo la tempistica ordinaria;
- ❷ la solvibilità rispetto alla rata derivante dalla maxi-dilazione.

I criteri di verifica di tali condizioni sono stati individuati in modo distinto, a seconda che si tratti di persone fisiche e soggetti diversi da queste. In entrambi i casi, tuttavia, il decreto attuativo non lascia alcuna discrezionalità all'agente della riscossione, predeterminando in modo rigido i requisiti di accesso.

Per le persone fisiche il punto di riferimento è il reddito del nucleo familiare (l'Ir, ossia l'indicatore della situazione reddituale), desunto dall'Isee, che va allegato all'istanza. Il valore relativo deve essere mensilizzato, dividendo

l'importo per 12. Se la rata mensile, determinata in virtù dei piani ordinari di rateazione, supera il 20% del reddito mensile sono rispettati, in linea di principio, entrambi i requisiti di accesso alla dilazione straordinaria.

Sono equiparate alle persone fisiche le ditte individuali che fruiscono di regimi fiscali semplificati. È il caso delle imprese in contabilità semplificata e dei soggetti

che applicano discipline agevolative, come per esempio i minimi.

Le imprese

Le imprese individuali in contabilità ordinaria rientrano invece nell'altra categoria di soggetti. E per tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche, i punti di riferimento sono due: valore della produzione e indice di liquidità.

Il valore della produzione è dato dalla somma dei dati contabili di cui alle voci A1 (ricavi), A3 (incremento dei lavori su ordinazione) e A5 (altri proventi dell'attività tipica), del conto economico civile (articolo 2425 del Codice civile). Tale importo, mensilizzato, va confrontato con la rata mensile del piano ordinario di dilazione. Se la rata è maggiore del 10% del valore della produzione è rispettato il requisito dell'insostenibilità della rateazione normale. Per verificare il requisito della solvibilità rispetto alla maxi-rateazione occorre poi guardare all'indice di liquidità. Si tratta di un indicatore che già costituisce una condizione di accesso alla dilazione

ordinaria. Si ottiene ponendo al numeratore la somma della liquidità differita e della liquidità corrente e al denominatore le passività correnti. Se il valore non supera 1 si è ammessi al piano di rateazione ordinario. Per l'accesso alla dilazione straordinaria, invece, l'indice deve assumere un valore compreso tra 0,50 e 1. I debitori diversi dalle persone fisiche devono allegare all'istanza la documentazione contabile aggiornata. Normalmente, ciò comporta che i dati devono risalire a non oltre 60 giorni prima. Dovrebbe però essere possibile far riferimento all'ultimo bilancio approvato, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima della domanda di rateazione.

Per determinare il numero massimo delle rate concedibili, al Dm Economia sono allegati delle tabelle con la correlazione del periodo di dilazione in corri-

spondenza al valore del rapporto tra rata ordinaria e reddito di riferimento, per le persone fisiche, e valore della produzione, per gli altri soggetti.

La maxi-dilazione può essere prorogata una sola volta per un massimo non superiore ad altre 120 rate. Le regole della rateazione ordinaria e di quella straordinaria sono autonome: il debitore che non presenta i requisiti per accedere alla dilazione di 10 anni potrà comunque beneficiare della rateazione ordinaria, che può giungere sino a 72 rate.

1 | I VANTAGGI

Le gare d'appalto non sono precluse

I vantaggi derivanti dalla presentazione dell'istanza di rateazione sono molteplici. Si va dal blocco di tutte le attività di recupero delle società di Equitalia fino all'opportunità di guadagnare tempo in attesa della sospensione giudiziale. Non vanno infine trascurati la possibilità di ottenere un documento di regolarità contributiva allo scopo di partecipare a gare d'appalto, lo sblocco dei pagamenti da parte delle Pa e il superamento del divieto di compensazione dei crediti d'imposta con il modello F24. Vediamo nel dettaglio.

La semplice presentazione di una domanda di rateazione comporta in automatico la sospensione di tutte le attività di riscossione da parte di Equitalia. In pendenza della procedura, l'agente della riscossione non potrà disporre fermi amministrativi o iscrizioni ipotecarie né potrà avviare o proseguire attività di recupero coattivo (pignoramenti). L'ipoteca già iscritta, però, non viene cancellata neppure in costanza di rateazione, finché il debito non viene estinto. Da qui la convenienza ad anticipare per quanto possibile il momento di presentazione della domanda.

Per questo la rateazione potrebbe rivelarsi utile anche in pendenza di contenzioso tributario. Se il contribuente ha intenzione di chiedere la sospensione giudiziale alla Commissione tributaria e i tempi di fissazione della udienza non sono brevi, la presentazione della domanda di dilazione potrebbe essere opportuna, sotto un duplice profilo. In primo luogo, si evita che in attesa della fissazione dell'udienza l'agente della riscossione adotti misure pregiudizievoli per

il patrimonio del debitore. Inoltre, qualora il giudice dovesse rigettare la sospensiva, si evitano azioni aggressive del Fisco, avvalendosi della dilazione già accordata per tempo.

Un altro vantaggio è rappresentato dalla possibilità di poter esibire un Durc per partecipare a procedure a evidenza pubblica. Fino a quando la dilazione non decade, infatti, il debitore non è considerato moroso nei riguardi dell'agente della riscossione. Va inoltre ricordato come, ai sensi dell'articolo 48-bis del Dpr 602/1973, le Pa che effettuano pagamenti superiori a 10 mila euro a qualsiasi titolo (forniture, appalti, consulenza) siano tenute a interrogare il sistema di Equitalia in modo da verificare se il beneficiario del pagamento sia moroso per un importo almeno pari a 10 mila euro. In caso positivo, l'ente pubblico sospende il versamento sino a quando l'agente della riscossione, debitamente informato, non notifica un pignoramento presso terzi. Anche in questa ipotesi, il creditore della Pa con debiti verso il Fisco oggetto di una procedura di rateazione, non può essere destinatario di alcun provvedimento di blocco dei pagamenti.

Inoltre, tutti i soggetti che sono morosi nei confronti dell'agente della riscossione per importi superiori a 1.500 euro non possono compensare crediti d'imposta nel modello F24 (articolo 31 del Dl 78/2010). Se lo fanno, si espongono al rischio dell'irrogazione di una sanzione del 50% dell'importo compensato. L'inibitoria, tuttavia, non opera se è pendente una valida procedura di rateazione.

© STUDIO IZZIONE DFC COVATA

Le agevolazioni fiscali e contributive per le aziende con sede nelle Zone franche urbane

Alle Zfu una torta da 460 mln

Esenzioni Irpef, Ires, Irap, Imu e Inps per le imprese

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Esenzioni Irpef, Ires, Irap, Imu e Inps. Una torta da 460 milioni di euro da consumarsi nelle Zone franche urbane. Sono le agevolazioni fiscali e contributive riservate alle micro e piccole imprese localizzate nelle aree e quartieri degradati dei comuni del Sud Italia. Per avere diritto agli aiuti le imprese dovranno avere la sede nei territori delle Zfu delle regioni Calabria, Campania e Sicilia e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Dovranno essere attive al momento della presentazione dell'istanza e non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Tra i beneficiari anche le società tra professionisti. Il definitivo via libera per l'accesso agli aiuti (nei limiti del «de minimis») è scattato con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei bandi approvati dal Ministero dello sviluppo economico (si veda tabella).

I bandi approvati dal Mise. Tra i bandi aperti per l'accesso alle agevolazioni, il primo a essere adottato è stato quello per l'attuazione dell'intervento nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Le risorse disponibili ammontano a oltre 124 milioni di euro, di cui una quota pari al 20% riservata in favore di imprese di nuova o recente costituzione (micro e piccole imprese che, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, si trovano nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione dell'impresa). Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate dal 7 gennaio 2014 e fino al 7 aprile 2014.

I bandi per le Zfu di Calabria e Campania (con due distinti decreti datati 13 gennaio 2014, in *G.U.* n. 21 del 27/1/2014 e n.

22 del 28/1/2014) hanno reso disponibili poco più di 152 milioni di euro complessivi (54,8 milioni di euro per la Calabria e 98 milioni per la Campania). Le domande potranno essere presentate dal 7 febbraio al 28 aprile 2014.

Il bando per le Zfu della Sicilia (decreto del 23 gennaio 2014, in *G.U.* n. 24 del 30/1/2014) ha reso disponibili circa 182 milioni di euro (domande dal 5 marzo 2014 al 23 maggio 2014).

Le domande devono essere presentate solo via web, tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione «Zfu Convergenza e Carbonia-Iglesias» del sito del Mise (www.mise.gov.it) entro i termini fissati dai bandi per le singole Zfu (si veda tabella).

Zone franche urbane. Sono state istituite dalla legge finanziaria del 2007 (art. 1, commi 340-343, della legge 296/2006) con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale, in particolari aree del Mezzogiorno, tramite interventi di recupero urbano. Tuttavia, solo con le disposizioni attuative previste dal decreto 10 aprile 2013 (in *G.U.* n. 161 dell'11/7/2013) del Mise e del Mef, sono stati stabiliti limiti, condizioni, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive per le Zfu. In base alle previsioni del decreto, possono accedere alle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione dislocate nelle 33 Zone franche appartenenti alle regioni Calabria, Campania, Sicilia e, in via sperimentale, alla provincia di Carbonia-Iglesias. Rimangono, invece, temporaneamente escluse, le Zfu della regione Puglia. L'impresa può usufruire dei vantaggi dal periodo contabile in corso alla data di accettazione della domanda. Le agevolazioni sono fruibili in compensazione mediante F24.

Irpef e Ires. L'esenzione è

riconosciuta fino a 100 mila euro per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di 5 mila euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato (pieno o parziale), che lavora ed è residente nel territorio della Zfu ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. L'incremento di personale deve essere rapportato al numero di dipendenti, con lo stesso tipo di contratto, occupati nell'azienda (e presso sue collegate) alla chiusura del periodo d'imposta precedente. L'agevolazione si applica per 14 periodi d'imposta a partire da quello di accoglimento dell'istanza ed è decrescente: 100% per i primi cinque periodi d'imposta; 60% per i periodi d'imposta successivi fino al decimo; 40% per i periodi d'imposta undicesimo e dodicesimo; 20% per i periodi d'imposta tredicesimo e quattordicesimo.

Partecipano alla formazione del reddito agevolabile solo i componenti positivi e negativi derivanti dallo svolgimento dell'attività produttiva, mentre ne sono esclusi i componenti di natura straordinaria. Occorrerà tenere contabilità separate nel caso in cui le imprese svolgano la loro attività anche al di fuori delle Zfu.

Per quanto riguarda il diritto alle detrazioni previste dagli artt. 2 (comma 1), 13, 15 e 16 del Tuir, nel reddito complessivo va incluso anche quello agevolato. Stesso principio per le prestazioni previdenziali e assistenziali. La somma concorre, inoltre, a determinare la base imponibile delle addizionali regionale e comunale all'Irpef.

Irap. Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta, decorrenti dall'accoglimento dell'istanza, è esentato il valore della produzione netta nel limite di 300 mila euro. Non rilevano minusvalenze e plusvalenze realizzate, mentre

concorrono alla determinazione della produzione netta detrazioni o imposte riferite a periodi passati, ma rimandati secondo norma. Se l'azienda opera anche in altri territori, per definire la produzione netta attribuibile alla Zfu, le regole sono quelle stabilite dall'articolo 1, comma 2, del decreto istitutivo dell'Irap.

Imu. L'esenzione dura 4 anni e riguarda gli immobili situati nelle zone interessate, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa.

Contributi Inps. Per i contributi Inps sulle retribuzioni da lavoro dipendente, l'esonero riguarda i soli contratti a tempo indeterminato o determinato con durata non inferiore ai 12 mesi e si applica a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel territorio della Zfu ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. L'esonero è pari al 100% per i primi cinque anni di attività, al 60% dal sesto al decimo, al 40% per gli anni 11° e 12°, al 20% per 13° e 14°.

— © Riproduzione riservata — ■

Risorse e termini per presentare le domande

Regioni/ province	Zone franche urbane	Risorse disponibili	Approvazione Bando da parte del Mise	Termini per la pre- sentazione delle istanze
Calabria	Corigliano, Cosenza, Crotona, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano, Vibo Valentia	54,88 milioni di euro	Decreto direttoriale 13/1/2014 (g.u. n. 21 del 27/1/2014)	7 febbraio 2014, ore 12,00 - 28 aprile 2014, ore 12,00
Campania	Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata	98 milioni di euro	Decreto direttoriale 13/1/2014 (g.u. n. 22 del 28/1/2014)	7 febbraio 2014, ore 12,00 - 28 aprile 2014, ore 12,00
Sicilia	Acì Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozza di Gotto, Castelvetro, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (Porto), Sciacca, Termini Imerese (inclusa area industriale), Trapani, Vittoria	182 milioni di euro	Decreto direttoriale 23/1/2014 (g.u. n. 24 del 30/1/2014)	5 marzo 2014, ore 12,00 - 23 maggio 2014, ore 12,00
Provincia di Carbonia-Iglesias	Tutti i comuni della provincia	124.469.136,48 euro	Decreto direttoriale 13/12/2013 (g.u. n. 300 del 23/12/2013)	7 gennaio 2014, ore 12,00 - 7 aprile 2014, ore 12,00

Anteprima Rapporto dell'Istituto Bruno Leoni: 12 gli interventi possibili. Il nodo del «capacity payment»

Energia Obiettivo: tagli per 6 miliardi Così la bolletta può scendere del 10%

Basta sussidi a pioggia a rinnovabili e grandi imprese, via le tariffe speciali a Fs

DI ALESSANDRA PUATO

Ci sono i sussidi al Vaticano (che quest'anno ha rinunciato) e a San Marino: dieci milioni di euro. C'è la spesa per lo smantellamento (statale) delle centrali nucleari: 200 milioni. Ci sono le tariffe speciali per la rete Rfi delle Ferrovie che risalgono alla nazionalizzazione dell'energia nel '62: 300 milioni. E ci sono i «costi di sbilanciamento» per compensare l'intermittenza degli impianti eolici e fotovoltaici, quando il solare produce a singhiozzo, perché le nuvole vanno e vengono, o le pale eoliche non girano perché non tira vento. Fra i 100 e i 300 milioni. Pagano tutto i cittadini.

C'è questo e altro infatti nella bolletta della luce, da gennaio aumentata per le famiglie dello 0,7%. L'Istituto Bruno Leoni (Ibl), d'impostazione liberale, stima che si possono risparmiare in 2 anni 4-6,4 miliardi, cioè il 10% di una bolletta che costa 44 miliardi l'anno fra aziende e privati, intervenendo su 12 voci, cioè tagliando i sussidi.

A chi trasferire questo risparmio? Si vedrà. Carlo Stagnaro, direttore ricerche Ibl, che ha curato l'indagine, suggerisce alle piccole e medie imprese, per rilanciare l'economia, più che alle famiglie, che «nella fascia media sono allineate al resto d'Europa». I tagli maggiori sarebbero del resto sostenuti dalle grandi aziende. «L'offerta d'energia è aumentata, le condizioni sono cambiate. Bisogna tenerne conto nella distribuzione degli incentivi — dice Stagnaro —. Gli sconti di cui godono le grandi aziende sono motivati dal fatto che la bolletta è cara. Se i costi si abbassano, si abbassano per tutti. E viene meno la necessità di mantenere le agevolazioni». Fra i tagli suggeriti da Ibl ci sono anche quelli

per la nuova centrale a carbone del Sulcis: 60 milioni l'anno per 20 anni, introdotti dal decreto Destinazione Italia approvato dalla Camera settimana scorsa, al vaglio del Senato. «Non sarà competitiva senza incentivi — dice Stagnaro — Si possono destinare 60 milioni una tantum ai lavoratori, ma per formarli e trovare loro altra occupazione».

Come nota un grande operatore elettrico, «non esistono pasti gratis: alla fine qualcuno paga il conto». In questo caso, soprattutto la grande industria, e può significare la perdita di centinaia di posti di lavoro. Ma «i 4-6,4 miliardi sono un obiettivo virtuale, ci si può fermare alla metà», dice Stagnaro. E il rapporto è in sostanza in linea con l'Autorità per l'energia (Aeeg) di Guido Bortoni, che Ibl vorrebbe rafforzata. Inoltre procede sul principio di equità. È un fatto che la bolletta della luce è carica di oneri accessori come un albero di Natale, e sono in crescita: +157% in 5 anni.

Il nome corretto è «oneri generali di sistema»: comprendono voci come gli incentivi a pioggia alle rinnovabili, o la citata spesa di smantellamento del nucleare. Dal secondo trimestre 2008 al secondo trimestre 2013 (fonte Aeeg), la loro incidenza è più che raddoppiata — da 1,4 a 3,6 centesimi di euro per kilowattora — sul prezzo per un consumatore domestico tipo (salito del 10% nel periodo, a 18,9 euro). Mentre il peso della componente «energia» è sceso da 11 a 10 centesimi. Vediamo i tagli suggeriti da Ibl, con un'avvertenza: il tema è complesso, anche per i big dell'energia. Che però non considerano il piano Ibl del tutto impraticabile.

Il fotovoltaico

Il taglio più rilevante è agli incentivi per le rinnovabili. Vale fra gli 1,6 e i 2,3 miliardi. Tre i passi. a) Ricondurre «entro li-

miti tollerabili», dice la ricerca, gli incentivi al fotovoltaico. Risparmio atteso: 1-1,5 miliardi. L'idea è fare tagli retroattivi e solo per gli impianti solari «a cui sono stati riconosciuti extraprofiti ingiustificabili». Una proposta è allineare tutti i sussidi dati con il decreto Salva Alcoa a quelli finanziati con il Terzo o Quarto conto energia, i programmi d'incentivi 2011-2012: meno generosi dei precedenti.

b) Far pagare alle aziende che producono energia rinnovabile i costi di sistema per le fonti rinnovabili intermittenti. Se impianti solari o eolici producono a singhiozzo, com'è logico, le centrali convenzionali devono compensarne le oscillazioni: questi costi extra oggi finiscono in bolletta. Valgono 300-500 milioni. L'Autorità cerca da tempo di imputarli ai produttori (stoppata dal Tar Lombardia: è fissata per il 14 marzo l'udienza al Consiglio di Stato).


c) Ricalcolare gli incentivi Cip6 (la delibera del Comitato interministeriale prezzi del '92) per le fonti «rinnovabili e assimilate» (inceneritori compresi), accogliendo il suggerimento dell'Autorità. Si possono risparmiare 500 milioni.

Poi c'è il resto. Ibl propone di ridurre di uno-due miliardi i sussidi alle reti elettriche private delle grandi aziende, che non sono esentate solo dai costi di trasporto dell'energia, ma anche dagli oneri di sistema: «Non c'è ragione perché non li paghino — dice Stagnaro —. Certo è una valutazione politica, ma devi mettere le mani qui e nelle rinnovabili, se vuoi avere uno sconto del 10%». Si possono poi sforbicare 100-300 milioni sui costi di rete, adeguando al risultato la remunerazione dei distributori (come Terna, Acea, Enel distribuzione): fine del ritorno fisso e garantito. L'Autorità dell'energia è sul tema e po-

trebbe rivedere il meccanismo fra due anni, quando scadrà il periodo regolatorio sulle tariffe.

I due punti critici

Ma i due punti più politicamente sensibili, anche per il prevedibile impatto occupazionale, sono quelli sul «capacity payment» e le imprese energivore. Il primo, nato per evitare il black out ed esteso dalla legge di Stabilità 2014, è il sussidio alle centrali tradizionali, anche se sottoutilizzate, come sta accadendo. Se venisse tagliato, come propone Ibl perché l'offerta energetica è aumentata, il risparmio in bolletta sarebbe di 150-210 milioni. L'Autorità sta lavorando al caso. Il secondo è la riduzione di 500 milioni-un miliardo dei sussidi alle grandi aziende che consumano molta energia. «È uno sconto mascherato, tra le reti private e questa voce si arriva a 3,5 miliardi di sussidi. Si può tagliarne la metà e usare il resto in modo trasparente, se allo stesso tempo si limita la bolletta su altri fronti», dice Stagnaro. Per esempio, destinandoli alle aziende esposte a concorrenza internazionale.



Le 12 mosse suggerite e i risparmi annui attesi

1	Ridurre gli incentivi generalizzati al fotovoltaico	1.000-1.500	milioni di euro
2	Far pagare ai produttori di rinnovabili i "costi di sbilanciamento" per il funzionamento a singhiozzo degli impianti solari ed eolici	100-300	
3	Ricalcolare gli incentivi Cip6 per le fonti assimilate alle rinnovabili	500	
4	Rimodulare i sussidi per le reti elettriche private aziendali	1.000-2.000	
5	Ridurre e selezionare i sussidi per le grandi imprese "energivore"	500-1.000	
6	Ridurre i costi di rete remunerando i distributori in base alla performance	100-300	
7	Eliminare le tariffe speciali per le ferrovie	300	
8	Eliminare il meccanismo transitorio del "Capacity payment" (i sussidi alle centrali tradizionali sottoutilizzate)	210	
9	Eliminare i sussidi per le centrali a olio combustibile	40	
10	Spostare alla fiscalità generale i costi di smantellamento del nucleare	200	
11	Eliminare le agevolazioni per Vaticano e San Marino	10	
12	Rivedere i sussidi per la centrale a carbone del Sulcis	60	
		Totale risparmi 4,020-6,420 miliardi di euro	

Fonte: Rapporto Istituto Bruno Leoni, 10/12/2014

Efficienza energetica, riqualificare vale 115 miliardi di euro



Salvatore Margiotta

Riqualificare vale. E molto: nel 2013 il totale delle iniziative (in ambito residenziale, non residenziale e riguardanti le opere del genio civile) «pesa» per ben 115 miliardi, pari al 66,4% dell'intero mercato delle costruzioni, comprensivo degli investimenti in impianti di fonti rinnovabili, nonché di una vasta gamma di micro e medi interventi sul patrimonio esistente, «in parte necessari e in parte finalizzati al miglioramento estetico, funzionale ed energetico». Provvidenziale, perciò, si rivela la proroga degli ormai celeberrimi ecobonus dell'ultima legge di Stabilità (147/2013), ovvero gli sgravi fiscali Irpef e Ires al 65% per operazioni volte al risparmio energetico fino al 31 dicembre prossimo, stessa data entro cui si potrà godere della detrazione del 50% per le ristrutturazioni e l'acquisto di arredi; come importo totale di spesa annua nel 2014, è stato calcolato che toccherà i 4 mila 500 milioni. E le conseguenze positive di un business che funziona le racconta, in un colloquio con *ItaliaOggi Sette*, Salvatore Margiotta (Pd), membro della commissione lavori pubblici di palazzo Madama, poiché in base agli studi parlamentari preliminari all'approvazione del testo ed incentrati sugli effetti della manovra economica, «fra professionisti, imprese operai ed altri addetti del comparto si stima che le misure siano in grado di generare un assorbimento occupazionale complessi-

vo pari a circa 658 mila occupati nel periodo 2014-2016, corrispondente a una media annua nel triennio di 220 mila occupati», di cui quelli diretti arriverebbero a 439 mila, mentre anche l'indotto sfiorerebbe le 220 mila unità.

Alle famiglie, prosegue, «si consente, avvalendosi di agevolazioni pubbliche, di incrementare il valore del proprio immobile. Ritengo sarebbe giusto rendere strutturali le misure

per il risparmio energetico, che finora sono state soltanto rinnovate di anno in anno, a partire dalla loro introduzione ai tempi del governo di Romano Prodi con la Finanziaria (legge 244/2007)».

Insieme al potenziamento dell'edilizia sostenibile, «e non facendo mancare investimenti neppure a quella tradizionale, perché i dati sul crollo del comparto sono impietosi e gravissimi», Margiotta è convinto che

sia tempo di puntare seriamente i riflettori sulla «ristrutturazione anti-sismica, fondamentale per la serenità delle persone ed altrettanto rilevante in termini economico-occupazionali».

La sollecitazione del senatore del centrosinistra a non tralasciare la messa in sicurezza dei fabbricati nelle zone a rischio di terremoti,

col pensiero rivolto alle scosse che dal 2009 al 2012 hanno funestato L'Aquila, l'Emilia-Romagna e la Lombardia, è avvalorata dalle elaborazioni del Cresme su dati Istat: nel 2001, infatti, un censimento rilevò che il 63,8% delle case in Italia era stato tirato su prima del 1971 (e circa 2,5 milioni di strutture furono considerate in stato mediocre o pessimo di conservazione, e almeno il 43,5% delle abitazioni registrate in quella occasione era stato coinvolto da un restyling infrastrutturale), mentre com'è noto la normativa antisismica per le nuove costruzioni è posteriore (legge 64/1974). Ma bisogna comunque considerare che anche gli immobili eretti successivamente al 1974, pur essendo in regola rispetto alla normativa vigente al momento della realizzazione, potrebbero non essere conformi alla disciplina, giacché svariate volte, nel corso dei decenni precedenti, la mappa della pericolosità tellurica dello Stivale è stata ritoccata. Ed è stato incluso un numero sempre maggiore di comuni situati nelle zone di rischio più elevato.

È la Tasi la prima grana del nuovo premier

Manca un decreto per evitare un buco da 625 milioni nei bilanci dei Comuni

VALENTINA CONTE

ROMA — Nuovo governo, vecchie grane. Quella di Renzi si chiama Tasi. E necessita di essere risolta con rapidità e priorità assolute, visto che ancora manca un decreto essenziale. Senza questo provvedimento, i sindaci non sono in grado di chiudere i bilanci e dunque di evitare un buco da 625 milioni, dovuto al dislivello tra vecchia Imu e nuova tassa sulla casa. Un testo in realtà già esiste. Scritto per essere varato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, è stato poi risucchiato dalla crisi di governo aperta dalla dimissioni di Letta. «Ho visto quel testo e posso dire che rispecchia l'accordo negoziato a fine gennaio con Delrio e Saccomanni», conferma Piero Fassino, presidente dell'Anci, l'associazione dei Comuni. «Sono fiducioso però che sarà ripresentato al primo Consiglio dei ministri utile, dopo la formazione del nuovo governo, così come convenuto sia con Delrio che con Renzi».

Il ministro uscente Graziano Delrio in effetti rappresenta l'anello di congiunzione tra i due esecutivi Letta-Renzi. E l'unico effettivo garante del patto del 28 gennaio scorso, quando i Comuni riuscirono ad ottenere dal governo 500 milioni sicuri per colmare il gettito mancante e la promessa di cercare altri 125. In più, la possibilità di alzare le aliquote Tasi dello 0,8 per mille, da distribuire in modo flessibile e "federale" tra prime e seconde case, così da destinare queste nuove entrate alle detrazioni per le famiglie numerose o in difficoltà. Ma senza un decreto che metta nero su bianco i 625 milioni (variando così la destinazione dei 500, stanziati dalla legge di Stabilità di dicembre, dalle detrazioni alle esigenze di gettito), i Comuni non solo non potranno alzare le aliquote e dunque definire gli sconti per non far pagare la Tasi a chi era Imu-esente. Ma non potranno neanche definire i bilanci.

Un regolamento del ministero dell'Interno - firmato da Alfano alcuni giorni fa - ha perlomeno spostato la data di presentazione dei bilanci comunali dal 28 febbraio al 30 aprile, offrendo così ai sindaci un paio di mesi in più per far quadrare i conti. Eppure questo non basta a chiudere la partita

della Tasi. Perché intanto occorre trovare la copertura per i 125 milioni solo "promessi" (un'ipotesi in campo è stornare questa cifra dal gettito statale dell'Imu sui capannoni che vale 4 miliardi l'anno). E poi risolvere una serie di altre questioni, tutt'altro che secondarie per sindaci e cittadini. Come quella dei bollettini precompilati, previsti come obbligatori dalla legge di Stabilità, ma forse inattuabili visto che ogni Comune può fare le detrazioni come vuole, ad esempio legandole all'I-see, ma rendendo così più complicato il calcolo a monte. Senza parlare poi del caos scadenze. Ogni municipio può fissare le rate: due o più, o anche solo una (a giugno). Con il rischio che 8.092 Comuni decidano altrettante date differenti, per di più non coincidenti con Imu (su seconde case e prime di lusso) e Tari (spazzatura). La semplificazione fiscale così tante volte auspicata da Renzi diventa dunque ora un urgente dossier di governo.

“L’Italia ostaggio della burocrazia, una palla”

Saccomanni replica a Confindustria. Ma per avviare una ditta servono più carte che in Botswana

ROSARIA AMATO

ROMA — Il problema del governo paralizzato dalla burocrazia? «Una sacrosanta palla». Semmai, può costituire «materia per editoriali da terza pagina». Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni replica in maniera poco diplomatica all’ennesimo richiamo di Confindustria sul peso della burocrazia. Ospite di Maria Latella nel programma “L’Intervista”, su SkyTg24, Saccomanni difende a spada tratta la burocrazia italiana, definendola «un corpo di persone ordinate per la gestione della finanza pubblica e che si occupa dell’attuazione dei provvedimenti legislativi». E mentre il giorno prima Confindustria in un documento ne aveva sottolineato gli svantaggi, sostenendo che «una riduzione dell’1% dell’inefficienza della P.A. è associata a un incremento dello 0,9% del Pil procapite», Saccomanni ne elogia il lavoro: «Senza la collaborazione della burocrazia sarebbe stato possibile in sei mesi rimborsare 22 miliardi di debiti alle imprese accumulati dai governi precedenti?».

Il ministro nega che sia la burocrazia a frenare la buona politica: «Sono stato al ministero per 14 ore al giorno, la burocrazia la conosco, non mi mettono il freno senza che me ne accorga». Semmai è vero il contrario: «Sono persone molto attente ad evitare che ci siano confusioni nel passaggio delle norme dalla fase legislativa a quella attuativa. In una situazione di incertezza politica come quella vissuta in tutti questi mesi, abbiamo avuto lezioni politiche inconcludenti, la qualità del processo legislativo si è deteriorata in maniera fortissima».

Una difesa appassionata ma probabilmente isolata. Difficile che la condividano, per esempio, i genitori che in questi giorni stanno partecipando alla corsa per l’iscrizione online dei propri figli a scuola, sapendo che a breve si dovranno presentare all’istituto scelto con la solita pila di documenti rigorosamente cartacei, e che quindi il web è solo l’ennesimo adempimento in più, certamente non una semplificazione. In effetti la riduzione della burocrazia era parte integrante del programma del governo Letta: «La burocrazia non deve opprimere la creatività degli italiani ed è per

questo che bisognerà rivedere l’intero sistema delle autorizzazioni», aveva detto il premier uscente dieci mesi fa. Però le imprese lamentano ancora oneri economici insopportabili causati dalla burocrazia. Anzi, questa è

una delle ragioni per le quali scenderanno in piazza domani, a Roma decine di migliaia di artigiani, commercianti e piccoli imprenditori che fanno capo a R.E.Te. Imprese. La burocrazia, ricorda la Cgia di Mestre, costa alle piccole e medie imprese italiane 31 miliardi l’anno, corrispondenti al 2% del Pil. Per ogni impresa il costo è di 7.000 euro. «Questi costi — rivendica R. E. Te. Imprese — potrebbero diminuire di quasi 9 miliardi se venissero effettivamente attuati i provvedimenti di semplificazione varati negli ultimi anni». Per i soli adempimenti fiscali occorrono 269 ore l’anno, in media oltre 100 ore in più, corrispondenti a 13 giorni, rispetto alla media dei Paesi dell’area euro. I tempi delle procedure amministrative in Italia sono biblici: per un permesso edilizio ci vogliono in media 234 giorni, contro i 184 della Francia, i 99 del Regno Unito, i 97 della Germania. Per aprire un’impresa occorrono 52 adempimenti fiscali, dato che probabilmente contribuisce alla posizione numero 65 dell’Italia nella classifica della Banca Mondiale sulla facilità di fare imprese (su 189 Paesi), dopo Ruanda (32°), Messico (53°) e Botswana (56°).

Il peso della burocrazia

Le imprese

Quanto costa alle imprese adempiere agli oneri amministrativi

Valori in euro



	Fino a:
Acquisizione della modulistica	70
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	200-800
Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	700-3.000
Annotazioni su formulari e registri	220
Copia della documentazione	15
Effettuazione di pagamenti	40
Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	70
Acquisizione della documentazione rilasciata dall’amministrazione	70
Archiviazione	30
Assistenza a verifiche e ispezioni	220

I cittadini

Quanto tempo impiegano i cittadini per adempiere agli oneri amministrativi

Valori in minuti



	Fino a:
Acquisizione della modulistica	140
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	400
Copia della documentazione	30
Effettuazione di pagamenti	80
Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	140
Acquisizione della documentazione rilasciata dall’amministrazione	140
Archiviazione	60
Sottoposizione ad accertamenti	120-240

Nota: le tre fasce di costi e di tempi sono legate ad alcune variabili: per esempio se è possibile acquisire la documentazione online o se bisogna recarsi allo sportello quanto dista lo sportello, eccetera

Fonte: ministero della Pubblica Amministrazione

La Corte Ue: consegna dei rifiuti solo ad autorizzati

La responsabilità dell'impresa produttrice di rifiuti per il loro corretto trattamento tecnico cessa con il conferimento dei residui ad altro soggetto di cui si sia preventivamente verificata l'idoneità alla relativa gestione in ossequio alle norme in materia di autorizzazione. Questo il chiarimento offerto dalla Corte Ue di giustizia con sentenza 3 ottobre 2013 n. C-113/12 in merito al rispetto delle norme sulle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti lungo la filiera dei rifiuti. Chiarimento relativo alle norme comunitarie che deve, però, essere necessariamente letto congiuntamente alle particolari regole nazionali sul tracciamento dei rifiuti.

- La posizione della Corte Ue. Quella della Corte europea di giustizia è una lettura fondata sulla direttiva madre in materia di rifiuti che (con continuità normativa dalla versione 75/442 all'ultima del 2008, la n. 98) da un lato pone in capo al «detentore» la responsabilità della loro corretta gestione e dall'altro (al fine di garantire la massima tutela dell'ambiente) ne consente la cessione ad altro soggetto per l'effettuazione delle operazioni necessarie a patto che quest'ultimo sia in possesso dell'abilitazione necessaria alle operazioni di trattamento. Soddisfatta quest'ultima condizione, sottolinea la Corte, al «cedente» che ha effettivamente controllato l'esistenza di tale autorizzazione nessun rimprovero può muoversi per il mancato effettivo rispetto delle norme tecniche di trattamento.

- Le regole nazionali. Sul piano interno, a obbligare il «cedente» alla verifica dell'autorizzazione in capo al soggetto privato cui i rifiuti sono conferiti sono gli articoli 178 e 188 del dlgs 152/2006 (laddove si impongono sia il principio di precauzione che l'espressa prescrizione di controllo sul detentore, che «consegna i rifiuti a un raccogliatore autorizzato»). A queste vanno però aggiunte le più particolari disposizioni relative al tracciamento dello spostamento dei rifiuti, sia che avvenga tramite lo storico regime cartaceo (formulario di trasporto dei rifiuti) che attraverso il nuovo sistema di controllo telematico (il noto Sistri, già in vigore dallo scorso 1° ottobre 2013 per i gestori). In

caso di utilizzo del primo sistema, il detentore che consegna i rifiuti ad altro soggetto (autorizzato) è infatti esonerato da responsabilità solo ove riceva il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dal conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero ove alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del documento. In caso di utilizzo del «Sistri» (dal prossimo 3 marzo 2014 obbligatorio anche per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi) la responsabilità del soggetto che li conferisce è invece esclusa solo con il ricevimento, tramite l'apposita casella di posta elettronica attribuitagli dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell'impianto di trattamento o, in caso di mancato ricevimento della stessa nei 30 giorni successivi al conferimento al trasportatore, di una relativa segnalazione fatta sia al Sistri che alla provincia competente. Nel caso di tracciamento «ibrido», il soggetto conferente che non opera in ambiente Sistri (come il produttore di rifiuti speciali non pericolosi, per il quale l'utilizzo del sistema telematico è mera facoltà) che consegna i rifiuti a «soggetto Sistri» vede la sua responsabilità venire meno solo con la ricezione, o denuncia dei mancata ricezione, della copia cartacea della «scheda Sistri-Area Movimentazione» che il gestore dell'impianto di trattamento deve trasmettergli all'atto dell'accettazione dei rifiuti.

Alleggerito il regime autorizzatorio per i piccoli impianti di trattamento delle acque

Reflui, burocrazia più snella

Non è più necessario l'ok per immissioni in atmosfera

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Burocrazia ambientale più leggera per i piccoli impianti di trattamento delle acque che utilizzano «linee di trattamento fanghi», ossia strutture dedicate a processare i particolari residui formati nel procedimento depurativo. Grazie al nuovo decreto del 15 gennaio 2014 del Minambiente, i titolari di alcuni impianti non saranno più obbligati a chiedere, oltre all'autorizzazione per realizzazione ed esercizio della struttura, quella relativa alle immissioni in atmosfera. L'alleggerimento arriva mediante la riformulazione diretta del dlgs 152/2006 (c.d. «Codice ambientale») operata dal nuovo regolamento del Dicastero verde pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dello scorso 10 febbraio 2014 n. 33.

La novità. Il decreto riformula l'elenco (contenuto nella Parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del dlgs 152/2006) degli impianti e delle attività potenzialmente considerati a «emissioni scarsamente rilevanti» agli effetti dell'inquinamento atmosferico dall'articolo 272 dello stesso «Codice ambientale» e in virtù di ciò (ricorrendo le altre condizioni più avanti esposte) esentati dalla relativa autorizzazione ordinaria alle emissioni in aria imposta in via generale dal precedente articolo 269 agli stabilimenti che gettano inquinanti nell'aria. In particolare, entrano a far parte del novero degli stabilimenti astrattamente ammessi alla deroga burocratica (fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti massimi di emissione in aria previsti dallo stesso dlgs 152/2006) le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di im-

pianti di depurazione delle acque reflue con potenzialità inferiore: a 10 mila abitanti per trattamenti di tipo biologico; a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; a entrambi i citati parametri per trattamenti sia biologici che chimico/fisici. Con il nuovo decreto il Minambiente chiarisce invece che restano fuori dall'obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque «a fini di potabilizzazione», le quali non producono, per la natura stessa di tali attività, emissioni in atmosfera.

Le conseguenze. L'inclusione dei primi citati stabilimenti nell'elenco degli impianti «a basso impatto» atmosferico non vale però a escluderne in assoluto l'assoggettabilità alle procedure autorizzatorie di settore. E ciò in primo luogo perché, per espressa disposizione del ricordato articolo 272 dello stesso «Codice ambientale», la deroga all'autorizzazione ordinaria imposta dall'articolo 269 citato non vale per gli stabilimenti con emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate (individuate dalla parte II dell'allegato I alla Parte V del dlgs 152/2006) e per le attività con utilizzo di sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (dal dlgs 52/1997). In secondo luogo perché anche laddove gli stabilimenti in parola siano effettivamente esentati (ricorrendo le descritte condizioni) dall'autorizzazione ordinaria citata, potrebbero comunque essere obbligati ad aderire alle «autorizza-

zioni di carattere generale» che gli enti territoriali competenti (regione, provincia autonoma o diverse autorità da loro indicata) hanno facoltà di imporre a determinate attività in forza dello stesso articolo 272, dlgs 152/2006, e ciò pretendendo anche il rispetto di particolari valori limite di emissione e di regole su costruzione, esercizio, campionamento e periodicità dei controlli. L'eventuale presenza di una «autorizzazione di carattere generale», lo ricordiamo, fa altresì scattare per il titolare dell'impianto l'obbligo di aderirvi tramite lo «Sportello unico per le attività produttive». A imporre la strada del c.d. «Suap» per l'adempimento in parola è il dpr 59/2013, il provvedimento che dallo scorso 13 giugno 2013 detta le regole procedurali (meglio note come «autorizzazione unica ambientale») che le imprese a ridotto impatto sull'ecosistema devono seguire per poter ottenere i titoli abilitativi previsti dalla normativa ambientale. Il dpr 59/2013 lascia infatti alle imprese che devono unicamente aderire ad una «autorizzazione di carattere generale» alle emissioni in atmosfera libera scelta se ricorrere o meno all'«Aua», ma le obbliga in ogni caso a rivolgendosi al citato ufficio comunale competente per i procedimenti amministrativi che riguardano avvio e modifiche delle attività produttive.

— © Riproduzione riservata — ■

Impianti di trattamento delle acque, cosa cambia

<p>La novità</p>	<p>Sono potenzialmente considerati ad «emissioni scarsamente rilevanti» in atmosfera le linee di trattamento dei fanghi di impianti di trattamento di acque reflue con potenzialità inferiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a 10 mila abitanti per trattamenti di tipo biologico; • a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico-fisico; • ad entrambi i citati parametri per trattamenti sia biologico che chimico-fisico.
<p>Le conseguenze giuridiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esenzione dall'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera degli impianti, a condizione che non prevedano la presenza di sostanze pericolose (articoli 269 e 272, dlgs 152/2006). • Obbligo di adesione, qualora presente, all'«autorizzazione di carattere generale» adottata dall'Ente territoriale di competenza (tramite procedura «Aua» o semplice ricorso al «Suap»).

Il report Ue: in Italia ricorso a procedure negoziate più frequente della media europea

Appalti, controlli da rafforzare

Grandi opere: la corruzione fa lievitare i costi del 40%

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

In Italia l'uso della trattativa privata negli appalti pubblici è più del doppio della media europea; i costi diretti e indiretti della corruzione nelle grandi opere pubbliche determinano un aumento del 40% del costo originario dell'appalto; necessario rafforzare i controlli prima e dopo l'aggiudicazione del contratto, aumentare il livello di trasparenza sui contratti affidati; positive le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e la banca dati sui contratti pubblici. È quanto afferma il report della Commissione europea sulla corruzione in Italia con particolare riguardo agli appalti pubblici, settore che rappresenta il 15,9% del Pil italiano.

Per l'Unione europea, gli appalti pubblici costituiscono un settore particolarmente esposto al rischio di corruzione, dato che le risorse in gioco sono cospicue e quindi il rischio di corruzione e infiltrazioni criminali è particolarmente elevato.

Un dato centrale è rappresentato dalla stretta corrispondenza fra diffusione della corruzione e tipologia della procedura di affidamento utilizzata. Si legge infatti nel rapporto che in Italia il ricorso a procedure negoziate (soprattutto senza pubblicazione del bando) è più frequente della media europea: nel 2010 rappresentava infatti il 14% del valore dei contratti, contro il 6% della media dell'Unione europea.

In realtà le cose vanno ancora peggio in alcune tipologie di contratti come, per esempio, gli appalti di lavori: se si va a rileggere la relazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per il 2013, il dato che emerge è

che le procedure negoziate affidate senza preventiva pubblicazione di un bando di gara rappresentano il 50% di tutti gli affidamenti. Ciò è anche frutto di modifiche normative che hanno innalzato a un milione di euro il tetto entro il quale è possibile per le stazioni appaltanti procedere senza gara, con una semplice indagine di mercato, sostanzialmente senza particolari vincoli. La corruzione si annida sia a livello centrale (per il 70% degli intervistati, contro una media del 56% a livello Ue), sia a livello locale (69% contro il 60% della media Ue).

Dal sondaggio che ha condotto la Commissione europea emergono anche quali siano i sistemi maggiormente adottati per alterare le dinamiche di mercato: capitolati su misura per favorire determinate imprese (per il 52% degli intervistati); abuso delle procedure negoziate (50%); conflitto di interesse nella valutazione delle offerte (54%); offerte concordate (45%); criteri di selezione o di valutazione poco chiari (55%); partecipazione degli

offerenti nella stesura del capitolato (52%); abuso della motivazione d'urgenza per evitare gare competitive (53%); modifica dei termini contrattuali dopo la stipula del contratto (38%).

Si tratta di fattispecie che anche l'Antitrust italiana ha segnalato nel vademecum «Antitrust sulla prevenzione e il contrasto della collusione negli appalti» e di cui le nuove direttive Ue approvate a gennaio in parte si occupano (per esempio, con le norme sui conflitti di interesse di chi ha svolto consulenza per la stazione appaltante).

Nel rapporto si nota come in Italia la corruzione risulti particolarmente lucrativa nella fase successiva all'ag-

giudicazione, soprattutto in sede di controlli della qualità o di completamento dei contratti di opere/forniture/servizi.

Accade cioè che le procedure siano formalmente regolari e corrette ma «a valle» la qualità dei lavori viene intenzionalmente compromessa nella fase di esecuzione. Ed è per questo che la Commissione suggerisce di affidare alla Corte dei conti controlli «a campione», post aggiudicazione (anzi è proprio la magistratura contabile a lamentare la carenza dei suoi poteri di controllo), fermo restando che in Italia esiste anche una Authority di settore che potrebbe occuparsene a tempo pieno con la propria struttura di vigilanza.

Particolarmente di rilievo è il costo della corruzione nelle grandi opere pubbliche: fra corruzione e perdite indirette la media si attesta su un più 40% rispetto al costo complessivo dell'appalto.

Il report dà però anche atto all'Italia di avere approvato importanti leggi (tracciabilità dei flussi finanziari degli appalti pubblici, legge anticorruzione n. 190/2012, istituzione di Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere). Apprezzata anche la banca dati sugli appalti pubblici e l'obbligo per i prefetti di istituire elenchi di operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list).

— © Riproduzione riservata — ■

Le Best practices italiane*

- **Bussola della trasparenza:** iniziativa del ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione volta a monitorare la disponibilità e l'accesso all'informazione sui siti web delle amministrazioni.
- **Avviso Pubblico** (www.avvisopubblico.it): rete di oltre 200 amministrazioni regionali, provinciali e comunali concretamente impegnate a prevenire la corruzione e le infiltrazioni mafiose nelle strutture pubbliche.
- **ITACA:** associazione impegnata a garantire la trasparenza degli appalti pubblici e della spesa pubblica in generale. Vi partecipa circa il 90% delle amministrazioni regionali.
- **CAPACI** (Creation of automated procedures against criminal infiltration in public contracts): progetto per il monitoraggio dei flussi finanziari nella catena logistica di grandi contratti pubblici, finanziato con fondi dell'Unione.
- **Linee guida:** il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere ha approvato un documento strategico antimafia quale misura preventiva contro le infiltrazioni mafiose nel programma di infrastrutture strategiche. Sono state così emanate linee guida e istruzioni sui controlli antimafia riguardanti gli appalti e i subappalti di opere, forniture e servizi per i progetti infrastrutturali

**piattaforme per la trasparenza e anticorruzione*